SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 77**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 aprile 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

91A1572

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 29 marzo 1991, n. 103.

Disposizioni urgenti in materia previdenziale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di aliquote contributive, di sanzioni per ritardato od omesso versamento di contributi, di interventi per i cittadini rimpatriati dalla Libia, nonché di disciplinare il trattamento di fine rapporto per i dipendenti da imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Adeguamento aliquote contributive dei Fondi di pensione per i lavoratori dipendenti, per i lavoratori dello spettacolo e per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti per tutti i lavoratori, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, sono elevate nella misura dello 0,41 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,27 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,14 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 22 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1989.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo sono elevate nella misura dello 0,21 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,14 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,07 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 21 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1989.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti alla gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo; presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono elevate nelle seguenti misure:

a) dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,10 per cento a carico del lavoratore, per i dipendenti addetti a lavori in sotterraneo;

b) dello 0,15 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,10 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,05 per cento a carico del lavoratore, per i dipendenti non addetti a lavori in sotterraneo.

Art. 2.

Periodi di contribuzione figurativa degli iscritti al Fondo pensioni per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono considerati utili, a richiesta degli iscritti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ai fini del diritto a pensione e della misura di essa, i periodi di assenza dal servizio, scoperti da contribuzione, dovuti ad astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio e i periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

2. I periodi di cui al comma 1 non devono essere già riconosciuti, in relazione ad effettiva contribuzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in altre gestioni sostitutive, esonerative od esclusive della medesima; comunque non devono essere già stati riconosciuti al Fondo per altro titolo.

3. In relazione al riconoscimento dei predetti periodi è computato un contributo pari a quello che sarebbe stato corrisposto per l'iscritto qualora fosse stato presente al lavoro.

4. I periodi di assenza dal servizio per astensione facoltativa dal lavoro successivi al parto, previsti dalle disposizioni di legge in materia, possono essere regolarizzati secondo le norme di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni, con riduzione al 30 per cento dell'importo dei contributi da versare.

5. È abrogata la lettera *b)* dell'articolo 14 della legge 22 ottobre 1973, n. 672.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il comitato amministrativo del Fondo di cui al comma 1, si provvede a determinare la maggiorazione dell'aliquota contributiva per la copertura dell'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo.

Art. 3.

Disposizioni in materia di sanzioni in caso di ritardato od omesso versamento di contributi o premi previdenziali ed assistenziali.

1. L'importo della somma aggiuntiva di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, puo essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali nei casi previsti dal comma 1, lettera *b)*, del richiamato articolo 4 in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria, in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza.

2. Per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, l'importo della somma aggiuntiva di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, può essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali, in relazione a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il decreto ministeriale potrà disporre anche l'estinzione della obbligazione per sanzioni amministrative connesse con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi.

4. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che abbiano avanzato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli enti impositori motivata e documentata istanza per ottenere la riduzione ivi prevista, procederanno alla regolarizzazione contributiva mediante la corresponsione, in via provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive nella misura degli interessi legali. Ove il predetto decreto ministeriale non venga emanato entro sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della istanza di riduzione delle somme aggiuntive, gli enti impositori provvederanno all'addebito di tali somme nella misura di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

5. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, si applicano ai datori di lavoro che operano o hanno operato gli sgravi contributivi indebitamente o in misura maggiore di quella spettante, in luogo della sanzione prevista dall'articolo 18, comma nono, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

6. I soggetti che provvedono al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ivi compreso il Servizio per i contributi agricoli unificati, relativi ai periodi fino a tutto il mese di agosto 1990, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria con il versamento di una somma aggiuntiva d'importo pari all'otto per cento in ragione d'anno del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del quaranta per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, purché il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in due rate di pari importo di cui la prima entro il 15 maggio 1991 e la seconda entro il 15 giugno 1991. I soggetti predetti sono tenuti, entro il 15 maggio 1991 a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti medesimi. La riduzione di cui al presente comma spetta altresì ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano provveduto al pagamento dei soli contributi o premi, relativi ai periodi fino a tutto il mese di agosto 1990 e che versino, in unica soluzione, la relativa somma aggiuntiva ridotta entro trenta giorni dalla richiesta degli enti impositori. Il pagamento dei contributi o premi e/o delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati, comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma.

7. La riduzione di cui al comma 6 si applica anche ai contribuenti i cui crediti per contributi o premi sono stati inseriti nei ruoli esattoriali ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. A tali fini, i contribuenti che abbiano già provveduto a versare ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i contributi o i premi senza pagamento di somme aggiuntive o vi provvedano entro il 15 maggio 1991, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria mediante la corresponsione ai concessionari medesimi, entro la stessa data, delle somme aggiuntive determinate ai sensi del comma 6 in sostituzione di quelle iscritte al ruolo. I concessionari sono tenuti a comunicare agli enti impositori i dati relativi ai versamenti effettuati dai singoli contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione, secondo le modalità che saranno fissate dagli enti stessi.

8. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli

esattoriali. In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

9. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 15 giugno 1991 sono sospesi i processi penali relativi a fatti di cui al comma 8.

10. Per le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per il pagamento dei contributi o dei premi per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

11. Dopo il terzo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente:

«Non è altresì considerato violazione del segreto di ufficio lo scambio di informazioni tra Amministrazione finanziaria, ivi compresa la Guardia di finanza, i comuni e loro consorzi e le comunità montane, lo SCAU, l'INAIL e gli enti pubblici gestori di forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ai fini della verifica sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi contributivi e fiscali».

12. Le amministrazioni di cui al comma 11 definiscono, con apposite convenzioni, i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati occorrenti ai fini degli adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali, con sistemi automatizzati. Nell'ambito dei sistemi di sicurezza in essere presso ciascuna amministrazione, con le stesse convenzioni verranno altresì definiti i criteri di attribuzione delle autorizzazioni individuali ad accedere ai dati.

13. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, sono estese a tutti gli enti di cui al comma 11.

14. All'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. I progetti di cui al comma 1 dovranno in particolare essere finalizzati alla realizzazione di programmi per la lotta e il recupero delle omissioni ed evasioni contributive, sulla base di specifiche, in termini finanziari, che verranno sottoposte all'esame del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il comitato esecutivo dell'Istituto definirà la quota dello stanziamento fissato ai sensi del comma 3 da destinare al finanziamento di incentivi connessi alla realizzazione dei predetti programmi. Tale quota non può essere comunque inferiore al 50 per cento della somma destinata a compensi incentivanti. Il pagamento dei compensi di cui al presente comma è disposto previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

Art. 4.

Interventi a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia

1. I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere dall'INPS la ricostituzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettuato in Libia dal 1° luglio 1957 al 21 luglio 1970, previa presentazione di domanda corredata da documentazione comprovante l'attività svolta e la durata dei periodi di assicurazione ovvero, nell'impossibilità di produrla, da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con effetti dalla data di presentazione della domanda medesima. La predetta facoltà compete anche ai superstiti ai fini del conseguimento di pensioni indirette o di reversibilità.

2. La ricostituzione di cui al comma 1 dà titolo ad un accredito, per ciascuna settimana di attività lavorativa prestata in Libia, del contributo base corrispondente alla classe media di contribuzione in vigore in Italia nei periodi cui l'accredito si riferisce ed i relativi oneri, determinati ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono posti a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che viene corrispondentemente reintegrata sulla base di apposita rendicontazione.

3. L'importo dei contributi versati direttamente dai lavoratori all'INPS per i periodi per i quali viene effettuata la ricostituzione in base ai commi 1 e 2 sarà rimborsato, a domanda degli interessati, dedotta la quota parte relativa ai periodi già goduti della corrispondente pensione.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 85 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3665 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991.

Art. 5.

Garanzie in favore dei dipendenti da imprese sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria in materia di trattamento di fine rapporto.

1. I trattamenti di fine rapporto dovuti ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere da tre anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio di impresa da parte del commissario o dei commissari ovvero dovuti ai dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenuto la continuazione dell'esercizio, facciano parte dello stesso gruppo e, nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai tre anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone l'iniziale assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria, con continuazione dell'esercizio di impresa, di società facente parte dello stesso gruppo, sono considerati fino al 31 maggio 1991 per il loro intero importo come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, primo comma, n. 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, si applicano, *ex tunc* e fino al 31 maggio 1991, anche in caso di risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute in data

antecedente l'entrata in vigore di tale legge nei confronti dei dipendenti di imprese sottoposte — a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 — alla procedura di amministrazione straordinaria, dalla data di cessazione dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa ovvero, in mancanza di tale autorizzazione, dalla data di cessazione dell'esercizio di altra impresa facente parte dello stesso gruppo, a condizione che le dette risoluzioni siano intervenute a decorrere dai tre anni precedenti l'emanazione dell'iniziale provvedimento che ha disposto l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa alla stessa o ad altra facente parte dello stesso gruppo. Per i casi di cui al presente articolo agli aventi diritto sono dovuti gli oneri accessori. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in complessive lire 8.130 milioni, si provvede, per gli anni 1990 e 1991, quanto a lire 6.629 milioni, per l'anno 1990 a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991 e quanto a lire 1.501 milioni per l'anno 1991 a carico delle disponibilità del predetto capitolo per l'anno medesimo, mediante parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Art. 6.

Regime delle prescrizioni delle prestazioni previdenziali

1. I termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Retribuzione imponibile per i detenuti ed internati ammessi al lavoro in carcere

1. L'articolo 1, commi 1 e 2, secondo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che per i detenuti ed internati lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali si effettua sulla determinazione della mercede stabilita ai sensi dell'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

Art. 8.

Trattamento economico delle lavoratrici madri dipendenti da amministrazioni pubbliche

1. L'articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, va interpretato nel senso che il trattamento economico previsto dal combinato disposto degli articoli 15, primo comma, e 17 della medesima legge si applica anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore. Tale trattamento economico viene corrisposto direttamente dalle amministrazioni o enti di appartenenza.

Art. 9.

Casse edili

1. L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle casse edili. I versamenti contributivi sulle predette somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme di cui al comma 1 sono assoggettate a contribuzione di previdenza e di assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle somme che vengono versate alle citate casse per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, le quali restano soggette a contribuzione per il loro intero ammontare.

Art. 10.

Disposizioni in materia di prestazioni familiari per i lavoratori occupati nella CEE

1. Il lavoratore, il cui coniuge svolge attività lavorativa all'estero in uno degli Stati membri della CEE ed il cui nucleo familiare risiede in tutto o in parte in Italia, è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su richiesta dell'Istituto stesso, la dichiarazione reddituale prevista dalle norme in materia di prestazioni familiari ai fini dell'applicazione delle disposizioni comunitarie di cui al capitolo VII del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1408/71 del 14 giugno 1971. Per il medesimo fine, il datore di lavoro è tenuto a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su richiesta dell'Istituto stesso, ogni notizia e documento utile. In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Art. 11.

Disposizioni in materia di finanziamento degli istituti di patronato

1. Una quota pari all'undici per cento delle somme affluite, per l'esercizio 1989, al fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è ripartita tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale, operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che, avendo attuato una ristrutturazione della propria organizzazione, abbiano dovuto far ricorso al credito bancario per far fronte agli oneri di gestione, in misura proporzionale ai debiti bancari e finanziari evidenziati da ciascun istituto nel rendiconto

relativo all'esercizio 1987 e rettificati secondo le eventuali osservazioni formulate al riguardo dal Ministero vigilante. Sulle somme disponibili il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare agli istituti interessati acconti nei limiti dei sette decimi delle somme stesse. All'attribuzione definitiva delle somme si procede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si applicano anche per le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, da effettuarsi per gli anni 1990, 1991 e 1992.

Art. 12.

Disposizioni a beneficio di lavoratori agricoli per le calamità naturali intervenute negli anni 1988, 1989 e 1990

1. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti, negli anni 1988, 1989 e 1990, da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso, per i medesimi anni, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni.

2. Il trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 può essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma terzo, della legge 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che, al momento della sospensione per la quale il trattamento viene richiesto, possano far valere almeno un anno di anzianità presso l'impresa. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo 8, comma primo, della predetta legge n. 457 del 1972 e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui all'articolo 8, comma terzo, della citata legge n. 457 del 1972.

3. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti, negli anni 1988, 1989 e 1990, da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di occupazione, nei medesimi anni, in conseguenza dei predetti eventi, è ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno 1988, nell'anno 1989 e nell'anno 1990, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute, rispettivamente, negli anni 1987, 1988 e 1989, fermo restando il trattamento eventualmente più favorevole risultante dalla effettiva attività lavorativa svolta. Il predetto beneficio relativo all'anno 1990 viene concesso a condizione che i destinatari abbiano prestato nell'anno medesimo almeno dieci giornate di lavoro. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità. Il termine di presentazione delle domande di prestazioni di disoccupazione da parte dei suddetti lavoratori che si avvalgono, per il perfezionamento del diritto, delle giornate riconosciute nell'anno precedente, è fissato, rispettivamente, al 30 giugno 1989, al 30 giugno 1990 e al 30 giugno 1991.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire 3 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 3,5 miliardi per l'anno 1990 e in lire 4 miliardi per l'anno 1991, sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Art. 13.

Differimento di termini

1. Per il primo anno di applicazione della legge 2 agosto 1990, n. 233, i termini indicati dall'articolo 13, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai coltivatori diretti e dai coloni e dai mezzadri e loro concedenti, sono spostati al giorno 10 dei mesi di novembre dell'anno di competenza e di gennaio, marzo e maggio dell'anno successivo.

2. Il termine di presentazione della dichiarazione aziendale di cui all'art. 14, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è prorogato al 31 marzo 1991.

3. Il termine per il versamento dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è prorogato al 31 ottobre 1991.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
JERVOLINO RUSSO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*
CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
CARLI, *Ministro del tesoro*
MAMMÌ, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

90G0138

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 12 gennaio 1991.

Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del ruolo ad esaurimento di Trieste in servizio presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in particolare gli articoli 5, 6 e 30 della medesima;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numeri 616 e 618;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come modificato dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219;

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1600;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1990, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 74, con il quale sono state determinate, ad esaurimento, le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale, con funzioni impiegatizie, del ruolo speciale ad esaurimento di Trieste di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600;

Vista la nota n. 177246 del 10 novembre 1990 con la quale il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, a seguito del rilievo a vuoto della Corte dei conti n. 47 del 31 maggio 1990 — secondo cui occorre procedere alla modifica del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 1989 per istituire la dotazione organica di sesta qualifica funzionale ai fini dell'inquadramento in tale qualifica dei sei impiegati della quinta qualifica del ruolo ad esaurimento del Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in possesso dell'abilitazione di esaminatore — ha formulato la proposta di quantificazione degli occorrenti profili professionali dell'anzidetto personale, previa contestuale modificazione delle dotazioni organiche di quinta qualifica funzionale già stabilite con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1989;

Considerato che la proposta di modifica delle dotazioni organiche consiste nell'istituzione del profilo professionale n. 3 - assistente amministrativo, di sesta qualifica funzionale con una dotazione organica di qualifica e di profilo di sei unità con corrispondente riduzione di altrettanti posti nella dotazione organica della quinta qualifica funzionale e nel relativo profilo professionale n. 4 di operatore amministrativo;

Decreta:

Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale, con funzioni impiegatizie, del ruolo speciale ad esaurimento di Trieste, in servizio presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, sono rideterminate, ad esaurimento, limitatamente al citato Ministero, nei termini specificati nel quadro che segue, ad integrazione e sostituzione dell'analogo quadro inserito nella tabella *A* annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1989:

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI

MINISTERO DEI TRASPORTI
Direzione generale della motorizzazione civile

Sesta qualifica funzionale: Dotazione organica cumulativa n. 6.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
3) Assistente amministrativo.	6
Totale . . .	6

Quinta qualifica funzionale: Dotazione organica cumulativa n. 1.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
4) Operatore amministrativo	1
Totale . . .	1

Terza qualifica funzionale: Dotazione organica cumulativa n. 5.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
24) Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	5
Totale . . .	5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 12 gennaio 1991

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1991
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 1

AVVERTENZA:

Il presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1990, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 74, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 dell'8 febbraio 1991, nella parte riguardante la tabella *A* relativa al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile.

91A1552

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 dicembre 1990.

Approvazione del programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Visto in particolare il terzo comma dell'art. 2 della predetta legge che demanda al CIPE l'approvazione del programma di interventi in materia di costruzione e ristrutturazione e l'individuazione di uno o più soggetti incaricati dell'espletamento, in concessione di servizi, dei compiti organizzativi afferenti all'esecuzione del programma e dispone che la deliberazione del CIPE sia resa esecutiva con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità;

Vista la deliberazione del CIPE in data 28 giugno 1990 che affida al Ministro della sanità l'incarico di formulare proposte in ordine alla scelta delle società incaricate dell'espletamento, in concessione di servizi, dei compiti organizzativi afferenti all'esecuzione del programma;

Visto l'avviso di prequalificazione del Ministero della sanità in data 9 luglio 1990 e le successive proposte al CIPE in data 27 luglio e 2 agosto 1990;

Vista la deliberazione CIPE del 3 agosto 1990 di approvazione del programma e di individuazione delle concessionarie;

Decreta:

Art. 1.

È reso esecutivo il piano di interventi di costruzione e ristrutturazione suddiviso per regioni e province autonome e con l'indicazione delle localizzazioni e del dimensionamento delle strutture da realizzare approvato dal CIPE nella seduta del 3 agosto 1990. Il piano è riportato nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Sono individuati, per gli effetti dell'art. 2, comma terzo, della legge n. 135 del 1990, i seguenti soggetti:

Consorzio Con.Somi per l'area 1 (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Bolzano, Trento, Friuli-Venezia Giulia, Liguria).

Consorzio Fiat Engineering-Ispredil-STS per l'area 2 (Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio).

Consorzio Med-In per l'area 3 (Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna).

Roma, 14 dicembre 1990

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
CIRINO POMICINO

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1991
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 137

TOTALE NAZIONALE

SCHEDA N° 10/a

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI REPARTI DI RICOVERO

REGIONI	Reparti malattie infettive			Altri reparti			TOTALE
	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital	
PIEMONTE	76	397	117	6			596
VAL D'AOSTA			3				3
LOMBARDIA	385	642	233	70			1330
PROV.A.BOLZANO	35	8	10				53
PROV.A.TRENTO	47	2	9				58
VENETO	274	140	86	70		14	584
FRIULI V.GIULIA		49	12		8	2	71
LIGURIA	128	51	53				232
EMILIA ROMAGNA	269	113	95				477
TOSCANA	96	265	79				440
UMBRIA	11	63	20				94
MARCHE	61	31	23	1		1	117
LAZIO	225	331	139		15	4	714
ABRUZZO	68	20	22				110
MOLISE		9	3				12
CAMPANIA	281	234	127	20		5	667
PUGLIA	50	164	99	12		3	328
BASILICATA	40		10				50
CALABRIA	104	96	53	13			266
SICILIA	240	170	103				513
SARDEGNA	10	133	33	27		6	209
TOTALE	2400	2918	1329	219	23	35	6924

REGIONE PIEMONTE

SCHEDA N° 10/a

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI REPARTI DI RICOVERO

U.S.L. CLINICHE E ISTITUTI UNIV	Reparti malattie infettive				Altri reparti				
	Nome Ospedale	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital	Nome Ospedale	Tipo di reparto	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital
1X TORINO	AMEDEO SAV **		240	60					
1X TORINO	REG MARGH **	19		5					
45 VC	S.ANDREA	4	28	8					
47 BIELLA	INFERMI	16		4					
51 NO	MAGGIORE	17	15	8					
55 VERBANIA	RIUNITI		16	4					
58 CN	CARLE		44	10					
68 AT	CIVILE	20	6	6					
70 AL	CIVILE		32	8					
76 CASALE	S.SPIRITO		16	4					
1X TO					S.ANNA	GINEC NEON	6		
TOTALE		76	397	117			6		

Indicare con (*) le eventuali opere in corso di realizzazione

** COMPRESA LA CLINICA UNIVERSITARIA

REGIONE VALLE D'AOSTA

SCHEDA N° 10/a

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONI E COSTRUZIONE DI REPARTI DI RICOVERO

U.S.L. CLINICHE E ISTITUTI UNIV.	Reparti malattie infettive				Altri reparti				
	Nome Ospedale	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital	Nome Ospedale	Tipo di reparto	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital
USL V.AOSTA	PRES.OSP.			3					
TOTALE				3					

Indicare con (*) le eventuali opere in corso di realizzazione

REGIONE LOMBARDIA

SCHEDA N° 10/a

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E COSTITUZIONE DI REPARTI DI RICOVERO

U.S.L. CLINICHE E ISTITUTI UNIV.	Reparti malattie infettive				Altri reparti				
	Nome Ospedale	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital	Nome Ospedale	Tipo di reparto	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital
USL 11 CO	S.ANNA	3	37	10					
USL 16 LECCE	OSP.III CIRCOLO	12	23	7					
USL 22 SONDRIO	OSP.SONDRIO			6					
USL 29 BG	PMAO OSP.RIUN	24	66	18					
USL 32 TREVIGLIO	OSP CARAVAG	5	20	5					
USL 41 BS	PMAO OSP CIVILI	48	62	22					
USL 24	OSP.SONDALO	30		6					
USL 47 MANTOVA	CARLO POMA		30	7					
USL 54	IST.OSPITALIERI	12	23	8					
USL 64 MONZA	S.GERARDO		50	10					
USL 70 LEGNANO	OSP.LEGN.		35	7					
USL 75 II MI	NIGUARDA	38	70	28					
USL 75 I MI	POLICLINICO		15	3					
USL 75 VI MI	SACCO	60	24	28					
USL 77 PAVIA	SAN MATTEO	37	58	19					
USL 75 IV MI	SAN PAOLO	50		10					
USL 56 LODI	OSP LODI	6	24	6					
USL 57 MELEGN.	OSP.MELEGN.		35	7					
USL 3 VA	MACCHI	43	12	11					
USL 8	OSP.BUSTO ARS.	17	28	9					
SAN RAFFAELE			30	6					
TOTALE		385	642	233					

REGIONE LOMBARDIA

SCHEDA N. 10/a

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONI E COSTRUZIONE DI REPARTI DI RICOVERO

U.S.L. CLINICHE E ISTITUTI UNIV	Reparti malattie infettive				Altri reparti				
	Nome Ospedale	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital	Nome Ospedale	Tipo di reparto	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital
USL 75 I MI					IRCCS POLICL	C.IMMUNOD.SEC.	12		
USL 75 I MI					IRCCS POLICL.	RIANIMAZ.	3		
USL 75 I MI					ICP MI	OST/GINECOL.	5		
USL 75 I MI					ICP MI	PEDIATRIA	5		
USL 75 VI MI					SACCO	OST/GINECOL.	5		
USL 75 VI					SACCO	PEDIATRIA	5		
USL 75 VI					SACCO	RIANIMAZ.	2		
USL 75 IV MI					S.PAOLO	OST/GINECOL.	10		
USL 75 IV MI					S.PAOLO	PEDIATRIA	5		
USL 75 II MI					NIGUARDA	OST/GINECOL.	5		
USL 75 II MI					NIGUARDA	RIANIMAZ.	2		
USL 41 BS					OSPEDALI CIV.	OST/GINECOL.	5		
USL 41 BS					OSPEDALI CIV.	RIANIMAZ	1		
USL 29 BG					OSP RIUNITI	RIANIMAZ.	1		
USL 11 CO					S.ANNA	RIANIMAZ	2		
USL 3 VA					MACCHI	RIANIMAZ.	1		
USL 77 PV					S.MATTEO	RIANIMAZ.	1		
TOTALE							70		

Indicare con (*) le eventuali opere in corso di realizzazione

PROV.AUT. BOLZANO SCHEDA N° 10/a

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI REPARTI DI RICOVERO

U.S.L. CLINICHE E ISTITUTI UNIV	Reparti malattie infettive				Altri reparti				
	Nome Ospedale	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital	Nome Ospedale	Tipo di reparto	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital
CENTRO-SUD	OSP REG BZ	35	8	10					
TOTALE		35	8	10					

Indicare con (*) le eventuali opere in corso di realizzazione

PROV.AUT. TRENTO SCHEDA N° 10/a

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI REPARTI DI RICOVERO

U.S.L. CLINICHE E ISTITUTI UNIV.	Reparti malattie infettive				Altri reparti				
	Nome Ospedale	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital	Nome Ospedale	Tipo di reparto	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital
USL C 5	S.CHIARA	32	2	6					
USL C 10	OSP.CIV.ROVERETO	15		3					
TOTALE		47	2	9					

Indicare con (*) le eventuali opere in corso di realizzazione

REGIONE VENETO

SCHEDA N° 10/a

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI REPARTI DI RICOVERO

U.S.L. CLINICHE E ISTITUTI UNIV.	Reparti malattie infettive				Altri reparti				
	Nome Ospedale	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital	Nome Ospedale	Tipo di reparto	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital
USL 3 BELLUNO	OSP. BELLUNO		30	6					
USL 6 THIENE	MALO	15		3					
USL 8 VICENZA	OSP.VICENZA	46		10					
USL 10 TREVISO	OSP.TREVISO		40	8					
USL 16 VENEZIA	VE-LIDO	40		10					
USL 21 PADOVA	CIVILE	52		6					
USL 21 PADOVA	CIVILE-GIUST.	20		10					
USL 25 VERONA	BORGO TRENTO	51		9					
USL 25 VERONA	MARZANA	50		10					
USL 30 ROVIGO	OSP.ROVIGO		30	6					
USL 36 MESTRE	MESTRE		40	8					
USL 4 FELTRE					OSP.FELTRE	MEDIC.GEN.	10		
USL 12 PIEVE S.					VALDOBIAD.	MEDIC.GEN.	15		3
USL 21 PADOVA					BUSSOLENGO	PEDIATRIA			6
USL 23 CONSELVE					CONSELVE	MEDIC.GEN.	15		3
USL 28 LEGNAGO					LEGNAGO	MED.GEN.	22		2
USL 21 PD					PADOVA CIVILE	CLIN.PEDIAT.	4		
USL 10 TREVISO					OSP.TREVISO	PEDIATRIA	4		
TOTALE		274	140	86			70		14

Indicare con (*) le eventuali opere in corso di realizzazione

Nei P.L. indicati per gli ospedali di Vicenza, civile di Padova e Borgo Trento di Verona sono compresi rispettivamente P.L. 15,12 e 6 considerati idonei ma abbisognevoli ugualmente di piccoli interventi di ristrutturazione.

REGIONE FRIULI

SCHEDA N° 10/a

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI REPARTI DI RICOVERO

U.S.L. CLINICHE E ISTITUTI UNIV.	Reparti malattie infettive				Altri reparti				
	Nome Ospedale	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital	Nome Ospedale	Tipo di reparto	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital
USL 1 *	MAGGIORE		12	3					
USL 7 *	S.M.MISER.		37	9					
					C.R.O.	ONCOLOG.		8	2
TOTALE			49	12				8	2

Indicare con (*) le eventuali opere in corso di realizzazione

REGIONE LIGURIA

SCHEDA N° 10/a

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI REPARTI DI RICOVERO

USL CLINICHE E ISTITUTI UNIV	Reparti malattie infettive				Altri reparti				
	Nome Ospedale	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital	Nome Ospedale	Tipo di reparto	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital
USL 2		15	10	6					
USL 5		25		6					
USL 7		13	12	6					
USL 13+UNIV		58	16	18					
USL 19		*	6	6					
GALLIERA		*	7	6					
GASLINI		17		5					
TOTALE		128	51	53					

Indicare con (*) le eventuali opere in corso di realizzazione

* Nella usl 19 e nell'ospedale Galliera sono stati già ristrutturati rispettivamente P.L. 19 e 18 facendo ricorso alle risorse ordinarie del Conto Capitale

REGIONE EMILIA ROMAGNA

SCHEDA N 10/a

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI REPARTI DI RICOVERO

U.S.L. CLINICHE E ISTITUTI UNIV	Reparti malattie infettive				Altri reparti				
	Nome Ospedale	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital	Nome Ospedale	Tipo di reparto	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital
USL 2 PIACENZA	CIVILE **		36	6					
USL 4 PARMA	MAGGIORE *	16		9					
USL 9 REGGIO E	S M NUOVA **	20							
USL 16 MODENA	POLICLIN		60	12					
USL 27 BOLOGNA	MAGGIORE *	60		12					
USL 28 BOLOGNA	S ORSOLA **	51		18					
USL 31 FERRARA	S ANNA **	29		14					
USL 35 RAVENNA	S M.CROCE **	32		8					
USL 38 FORLI'	PIERANTONI		12	4					
USL 39 CESENA	BUFALINI	16		4					
USL 40 RIMINI	INFERMI *	45		8					
TOTALI		269	113	95					

Indicare con (*) le eventuali opere in corso di realizzazione

** Opere per le quali è in corso di pubblicazione il bando di gara o la relativa aggiudicazione

REGIONE TOSCANA

SCHEDA N 10/a

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI REPARTI DI RICOVERO

U.S.L.	Reparti malattie infettive				Altri reparti				
CLINICHE E ISTITUTI UNIV.	Nome Ospedale	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital	Nome Ospedale	Tipo di reparto	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital
USL 6	LUCCA		34	6					
USL 8	PISTOIA	34		6					
USL 9	PRATO		32	8					
USL 10 D	CAREGGI		54	16					
USL 10 E	MEYER	30							
USL 12	CISANELLO		48	12					
USL 13	LIVORNO	32		8					
USL 23	AREZZO		32	8					
USL 28	GROSSETO		33	7					
USL 30	SIENA		32	8					
TOTALE		96	265	79					

Indicare con (*) le eventuali opere in corso di realizzazione

REGIONE UMBRIA

SCHEDA N 10/a

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONI E COSTRUZIONI DI REPARTI DI RICOVERO

U.S.L. CLINICHE E ISTITUTI UNIV	Reparti malattie infettive				Altri reparti				
	Nome Ospedale	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital	Nome Ospedale	Tipo di reparto	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital
USL 1	OSP GEN PROV		4*	3					
USL 3	SILVESTRINI		44	8					
USL 5	OSP PROVINC		5	2					
USL 8	S MATTEO INF		5	2					
USL 12	S MARIA	11	5	5					
TOTALE		11	63	20					

Indicare con (*) le eventuali opere in corso di realizzazione

REGIONE MARCHE

SCHEDA N 10/a

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI REPARTI DI RICOVERO

USL CLINICHE E ISTITUTI UNIV.	Reparti malattie infettive				Altri reparti				
	Nome Ospedale	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital	Nome Ospedale	Tipo di reparto	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital
USL 3	S SALVATORE	20	4	6					
USL 4	S CROCE		8	2					
USL 10	MURRI	14		4					
USL 12	UMBERTO I	8	3	3					
USL 12-CLINICA	UMBERTO I	12		3					
USL 15	OSP PROVINC.	7		1					
USL 24	MAZZONI *		16	4					
USL 12 CLINICA					SALESI	DIV PEDIAT.	1		1
TOTALE		61	31	23			1		1

Indicare con (*) le eventuali opere in corso di realizzazione

REGIONE LAZIO

SCHEDA N° 10/a

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI REPARTI DI RICOVERO

U.S.L. CLINICHE E ISTITUTI UNIV.	Reparti malattie infettive				Altri reparti				
	Nome Ospedale	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital	Nome Ospedale	Tipo di reparto	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital
RM 10	SPALLANZANI		272	68					
UNIV.SAPIENZA	POLICLINICO	42		11					
RM 2	OSP.POLICLIN.	72		18					
LT 3	OSP.LATINA	29		7					
FR 4	OSP.FROSINONE	44		11					
VT 3 *	OSP.NUOVA SEDE		27	6					
UNIVERS.	TOR VERGATA		32	8					
RI 1	OSP.RIETI	22		6					
LT 6	OSP.FORMIA	16		4					
UNIV.SAPIENZA					POLICLINICO	IMMUNOL.CLIN.		15	4
TOTALE		225	331	139				15	4

Indicare con (*) le eventuali opere in corso di realizzazione

N.B. POLICLINICO GEMELLI: ristrutturazioni in corso con fondi propri, occorrono finanziamenti per attrezzature, arredamenti, sistema informativo per reparto degenze.

REGIONE ABRUZZO

SCHEDA N° 10/a

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI REPARTI DI RICOVERO

USL CLINICHE E ISTITUTI UNIV	Reparti malattie infettive				Altri reparti				
	Nome Ospedale	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital	Nome Ospedale	Tipo di reparto	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital
USL 2	S FILIPPO			3					
USL 4	SS ANNUNZIATA	19		3					
USL 6	S SALVATORE	5		4					
USL 11	SPIRITO SANTO	24		6					
USL 14	IST RIUNITI	20		3					
USL 15	OSP.CIVILE		20	3					
TOTALE		68	20	22					

Indicare con (*) le eventuali opere in corso di realizzazione

REGIONE MOLISE

SCHEDA N. 10/a

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI REPARTI DI RICOVERO

U.S.L.	Reparti malattie infettive				Altri reparti				
CLINICHE E ISTITUTI UNIV.	Nome Ospedale	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital	Nome Ospedale	Tipo di reparto	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital
USL 5	CARDARELLI		9	3					
TOTALE			9	3					

Indicare con (*) le eventuali opere in corso di realizzazione

REGIONE CAMPANIA

SCHEDA N. 10/a

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI REPARTI DI RICOVERO

U.S.L. CLINICHE E ISTITUTI UNIV.	Reparti malattie infettive				Altri reparti				
	Nome Ospedale	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital	Nome Ospedale	Tipo di reparto	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital
USL 4	OSP.GRN.PROV.	5	24	7					
USL 5	OSP.CIVILE	19	8	7					
USL 15	OSP.GRN.PROV.	8	23	7					
USL 53	OSP.S.LEONARDO	25	26	12					
USL 41	COTUGNO	178	142	80					
MALAT.INF.I FAC.-NA	I POLICLINICO	18	11	7					
MALAT.INF.II FAC.-NA	II POLICLINICO	28		7					
USL 44					ANNUNZIATA	DIV.PEDIATRIA	12		3
II DIV.PED.II FAC.-NA					II POLICL.NA	DIV.PEDIATRIA	8		2
TOTALE		281	234	127			20		5

Indicare con (*) le eventuali opere in corso di realizzazione

REGIONE

SCHEDA N 10/a

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI REPARTI DI RICOVERO

U.S.L. CLINICHE E ISTITUTI UNIV.	Reparti malattie infettive				Altri reparti				
	Nome Ospedale	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital	Nome Ospedale	Tipo di reparto	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital
BA/1	OSP.CIVILE	12		8					
BA/4	V.EMANUELE	16		8					
BA/9	POLICLINICO	10	4	8					
BA/11	GIOVANNI 23°			8					
BA/13	FALLACARA.		16	8					
BR/4	DI SUMMA	12		8					
FG/5	OSP.CIVILE		32	8					
FG/8	OO.RR.			11					
LE/1	V.FAZZI		32	8					
LE/7	S.CATERINA		32	8					
TA/3	OSP.CIVILE		16	8					
TA/4	OSP.NORD		32	8					
LE/13	S.CUORE						12		3
TOTALE		50	164	99			12		3

Indicare con (*) le eventuali opere in corso di realizzazione

REGIONE. BASILICATA

SCHEDA N 10/a

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI REPARTI DI RICOVERO

U.S.L. CLINICHE E ISTITUTI UNIV	Reparti malattie infettive				Altri reparti				
	Nome Ospedale	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital	Nome Ospedale	Tipo di reparto	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital
USL PZ	OSP POTENZA	24		6					
USL MT	OSP MATERA	16		4					
TOTALE		40		10					

Indicare con (*) le eventuali opere in corso di realizzazione

REGIONE CALABRIA

SCHEDA N 10/a

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI REPARTI DI RICOVERO

USL	Reparti malattie infettive				Altri reparti				
CLINICHE E ISTITUTI UNIV	Nome Ospedale	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital	Nome Ospedale	Tipo di reparto	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital
USL 18	PUGLIESE	32		8					
USL 9	ANNUNZIATA		32	8					
USL 31	OO RR	32		8					
USL 16	S GIOVANNI		32	8					
USL 17	OSP CIVILE		32	8					
USL 22	LAZZOLINO	32		8					
UNIVERS		8		5					
USL 18					PUGLIESE	RIANIM.	1		
USL 18					PUGLIESE	OSTETR	1		
USL 18					PUGLIESE	NEONAT	1		
USL 9					ANNUNZIATA	RIANIM.	1		
USL 9					ANNUNZIATA	OSTETR.	1		
USL 9					ANNUNZIATA	NEONAT.	1		
USL 31					OO RR	RIANIM	1		
USL 31					OO RR.	OSTETR	1		
USL 31					OO.RR.	NEONAT.	1		
USL 16					S GIOVANNI	RIANIM.	1		
USL 16					S GIOVANNI	OSTETR.	1		
USL 16					S GIOVANNI	NEONAT.	1		
UNIVERS						RIANIM	1		
TOTALE		104	96	53			13		

Indicare con (*) le eventuali opere in corso di realizzazione

REGIONE SICILIA

SCHEDA N 10/a

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI REPARTI DI RICOVERO

USL CLINICHE E ISTITUTI UNIV.	Reparti malattie infettive				Altri reparti				
	Nome Ospedale	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital	Nome Ospedale	Tipo di reparto	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital
USL 16	S ELIA	32		8					
USL 17	VITT.EMAN.	8		2					
USL 19	UMBERTO I	16		4					
USL 23	CIVILE	16		4					
USL 24	CIVILE	8		2					
USL 26	UMBERTO I	32		8					
USL 29	GRAVINA	8		2					
USL 34	ASC.TOM.		24	6					
USL 34	GARIBALDI	24		6					
USL 35	FERRAROTTO	8		2					
USL 41	R.MARGHERITA	16		4					
USL 42	PIEMONTE	16		4					
USL 45	C ZODDA	8		2					
USL 58	DI CRISTINA		48	12					
USL 60	CASA DEL SOLE	32		8					
USL 62	GUADAGNA		98	25					
POLICLINICO		16		4					
TOTALE		240	170	103					

Indicare con (*) le eventuali opere in corso di realizzazione

REGIONE SARDEGNA

SCHEDA N° 10/a

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI REPARTI DI RICOVERO

U.S.L. CLINICHE E ISTITUTI UNIV.	Reparti malattie infettive				Altri reparti				
	Nome Ospedale	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital	Nome Ospedale	Tipo di reparto	P.L. da ristrutturare	P.L. da costruire	Day Hospital
UNIV SASSARI	IST.MAL.INF.		33	7					
USL 4 OLBIA	OSP.CIV.OLBIA		8	2					
USL 10 OR	S MARTINO		8	2					
USL 17 CARBONIA	SIRAI		10	2					
UNIVERS CAGLIARI	IST.MED INT.-I CLINICA MED	10		2					
USL 21 CA	SS TRINITA'		74	18					
UNIVERS SASSARI					IST.PUER MED.		4		
UNIVERS SASSARI					CL.PEDIATR		2		1
USL 2 ALGHERO					CIVILE	MEDIC GEN.	3		1
UNIVERS CAGLIARI					IST PAT NEON		4		
UNIVERS CAGLIARI					CLIN.PED. I		4		1
UNIVERS CAGLIARI					IST CLIN MED	CATT GENET.	6		2
USL 21 CAGLIARI					ONC BUSINCO	DIV.I ONCOL.	4		1
TOTALE		10	133	33			27		6

Indicare con (*) le eventuali opere in corso di realizzazione

TOTALE NAZIONALE

SCHEDA N 10. b

PREVISIONI DI SPESA PER I LABORATORI E SERVIZI DIAGNOSTICI

(in milioni)

REGIONI	TOTALE
PIEMONTE	12755
VALLE D'AOSTA	335
LOMBARDIA	38247,5
PROV.A.BOLZANO	1280
PROV.A.TRENTO	1303
VENETO	29718
FRIULI V GIULIA	3524
LIGURIA	5070
EMILIA ROMAGNA	11456
TOSCANA	11600
UMBRIA	2400
MARCHE	4175
LAZIO	23253
ABRUZZO	3689
MOLISE	1300
CAMPANIA	19266
PUGLIA	11859
BASILICATA	2399,5
CALABRIA	6285
SICILIA	15070
SARDEGNA	4838
TOTALE	209823

91A1556

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 marzo 1991.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania. (Ordinanza n. 2111/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerata la grave situazione di crisi idropotabile dovuta alle particolari anomalie meteorologiche venutesi a creare nel nostro Paese;

Ritenuta la necessità di fronteggiare una tale diffusa situazione che investe esigenze primarie delle popolazioni;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite dalle riunioni appositamente tenutesi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13 marzo 1990 e il 28 marzo 1990 fra i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, delle partecipazioni statali, della sanità, dell'ambiente, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per il coordinamento della protezione civile, e del 19 aprile 1990 fra i citati Ministri e il Presidente del Consiglio;

Visto che a tali fini, nelle stesse riunioni interministeriali, si è dato luogo alla costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1990, di una segreteria tecnica con il compito di coadiuvare il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali nella necessaria attività di coordinamento degli interventi svolti a fronteggiare, con la massima urgenza, la crisi idrica innanzi detta, previo esame delle proposte di intervento acquisite dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Considerato che, dall'esame dei programmi fatti pervenire dalle regioni in ordine alla realizzazione di opere che potessero apportare benefici alle popolazioni, è stato evidenziato che alcuni tipi di opere e di interventi possono essere realizzati nel breve periodo;

Vista la nota del 12 maggio 1990 del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, con la quale sono stati inviati gli elenchi aggiornati degli interventi urgenti che il Governo intende realizzare nelle regioni del Centro Nord e del Sud per fronteggiare l'emergenza idrica, nonché gli atti allegati e, in particolare, quelli riguardanti la regione Campania:

Considerato che, tra le indicazioni scaturite da queste riunioni, vi è stata quella di procedere all'immediata attuazione delle opere realizzabili nel breve periodo;

Vista la nota n. 14629 del 22 novembre 1990 con la quale l'assessorato alle acque e acquedotti della regione Campania ha indicato l'ente attuatore delle opere per la realizzazione di diciotto pozzi in zona Alto Calore nel consorzio idrico interprovinciale dell'Alto Calore, nel cui territorio ricadono gli impianti;

Vista la nota 002142 del 16 febbraio 1991 del consorzio interprovinciale dell'Alto Calore con la quale si comunica che il tempo per la realizzazione delle opere è fissato in duecentoquaranta giorni;

Vista la nota n. 1891/STC del 20 febbraio 1991 del presidente della regione Campania che aderisce alla decurtazione di lire 570 milioni sull'importo a suo tempo segnalato di 12.000 milioni;

Ritenuto che, attesa la natura dell'emergenza da affrontare e della sua indilazionabilità, le opere previste per gli interventi volti ad affrontare la stessa devono essere dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e che, pertanto, è necessario abbreviare al massimo i tempi e le procedure per l'affidamento dei lavori e per l'esecuzione delle opere;

Ritenuto di dover fissare un termine anche per il compimento delle opere, a garanzia del quale appare opportuno prevedere, sin da questo momento, l'irrogazione di una penale adeguata;

Ritenuto di dover disporre ogni altro accorgimento sia in ordine alle procedure ed allo svolgimento dei lavori, che agli espropri ed ai trasporti, anche in conformità di precedenti esperienze acquisite in analoghe emergenze e ciò al fine di consentire una più rapida realizzazione degli interventi;

Ritenuto, infine, di dover disporre, ai fini di una sollecita e puntuale realizzazione degli interventi, che dell'andamento degli stessi siano informati gli uffici del dipartimento e che sugli stessi vigilino gli uffici tecnici regionali, mentre alla collaudazione delle relative opere provvedano soggetti appositamente incaricati;

Considerato che per il finanziamento delle dette opere, come da nota del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali del 12 maggio 1990, si deve far fronte attingendo alle disponibilità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo e della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1

1. Ai fini di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania è disposto l'intervento per la realizzazione di diciotto pozzi nella zona Alto Calore a cura del consorzio idrico interprovinciale dell'Alto Calore per l'importo presumibile di lire 11.430 milioni.

Art. 2.

1. L'affidamento dei lavori per l'attuazione dell'intervento di cui all'art. 1 deve avvenire sulla base del progetto esecutivo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. L'ente attuatore può procedere a trattativa privata previa gara esplorativa fra non meno di venti imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori per gli importi e le categorie corrispondenti.

2. I progetti dell'opera devono essere muniti delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione delle opere.

Art. 3.

1. L'opera di cui alla presente ordinanza è dichiarata di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità, urgente ed indifferibile.

2. I lavori per l'attuazione dell'opera di cui alla presente ordinanza devono essere compiuti entro il termine massimo di duecentoquaranta giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori stessi.

3. Al fine di garantire l'osservanza dei termini di cui al comma che precede, il capitolato speciale di appalto per le opere di cui alla presente ordinanza deve prevedere una penale giornaliera pari all'1/1000 dell'importo lordo dei lavori.

Art. 4.

1. Le autorizzazioni, le concessioni ed i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore.

2. In caso di mancata risposta i suddetti provvedimenti si intendono tacitamente assentiti.

3. Le certificazioni ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, devono essere rilasciate entro il termine di giorni cinque.

Art. 5.

1. Le occupazioni e le epropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione dell'intervento previsto dall'art. 1 della presente ordinanza dovranno essere individuate negli atti progettuali e le relative approvazioni dovranno riportare i tempi occorrenti per il completamento dell'iter espropriativo.

2. Il prefetto territorialmente competente provvederà ad emettere i decreti di occupazione.

3. L'ente esecutore provvederà alla redazione del verbale di consistenza e di immissione in possesso ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978.

Art. 6.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

2. Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

1. L'ente attuatore di cui all'art. 1 è tenuto ad informare, in merito all'attuazione delle opere e con riferimento alle scadenze stabilite, il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

2. Alla nomina dei collaudatori provvede il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 8.

1. Il complessivo onere di lire 11.430 milioni derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

2. A tal fine il fondo della protezione civile è integrato della somma di lire 11.430 milioni mediante corrispondente utilizzo di lire 1.856 milioni sulla legge n. 64/86 e di lire 9.574 milioni mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

Art. 9.

1. Le somme per l'attuazione delle opere saranno erogate dal Dipartimento della protezione civile al consorzio idrico interprovinciale dell'Alto Calore.

2. La regione Campania eserciterà l'alta sorveglianza sullo svolgimento dei lavori.

3. Il consorzio idrico interprovinciale dell'Alto Calore dovrà inviare gli stati di avanzamento dei lavori e i relativi certificati di pagamento per l'asseveramento alla regione Campania che li restituirà asseverati al consorzio stesso per il pagamento.

4. Le erogazioni avverranno nella seguente misura: 20% del finanziamento a titolo di anticipazione alla consegna dei lavori, anche a fronte di quota parte delle spese generali; sulla base di successive richieste potranno essere erogati finanziamenti commisurati agli stati di avanzamento sino ad un massimo del 90% del finanziamento globale.

L'ulteriore 10% sarà erogato all'avvenuta approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di collaudo.

5. Ai fini dell'erogazione della predetta anticipazione la regione Campania e il consorzio idrico interprovinciale dell'Alto Calore dovranno indicare se il relativo progetto sia stato anche parzialmente ed a qualsiasi titolo già finanziato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A1558

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 30 novembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 21 maggio 1987); senato accademico (seduta del 2 dicembre 1987); (consiglio di amministrazione seduta del 10 febbraio 1988);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 7 ottobre 1988;

Vista la ministeriale del 18 luglio 1989, prot. n. 1140;

Vista la ministeriale del 30 agosto 1990, prot. n. 2439;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 144, relativo al riordinamento della scuola di specializzazione in medicina interna I, è soppresso e sostituito dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina interna I

Art. 144. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina interna I presso l'Università degli studi di Palermo. La scuola ha lo scopo di fornire agli specializzandi le conoscenze propedeutiche necessarie per l'approfondimento delle varie branche della medicina generale nonché le conoscenze relative all'inquadramento complessivo della patologia di base e alla pratica medica di medicina generale, compresa quella d'urgenza.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della medicina interna, la scuola si articola negli indirizzi di medicina interna e di medicina d'urgenza.

La scuola rilascia i titoli di specialista in medicina interna, indirizzo di medicina interna, indirizzo di medicina d'urgenza.

Art. 145. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà aver frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso e per un totale di cinquanta specializzandi.

Art. 146. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede l'istituto di medicina interna e geriatria dell'Università degli studi di Palermo.

Art. 147. — Sono ammessi alla prova per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 148. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo di medicina interna e due ulteriori aree per l'indirizzo di medicina d'urgenza:

a) propedeutica clinica;

b) metodologia clinica;

c) patologia sistematica;

d) clinica e terapia;

e) medicina d'urgenza (indirizzo medicina d'urgenza);

f) traumatologia (indirizzo medicina d'urgenza).

Art. 149. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica clinica:

medicina delle comunità;

farmacologia;

microbiologia;

patologia molecolare (basi biologiche);

anatomia e istologia patologica;

patologia clinica.

b) Metodologia clinica:

metodologia clinica.

c) Patologia sistematica:

malattie infettive;
ematologia;
allergologia e immunologia clinica;
reumatologia;
cardiologia;
fisiopatologia respiratoria;
nefrologia;
gastroenterologia;
endocrinologia;
malattie del ricambio;
neurologia;
medicina psicosomatica e psichiatria.

d) Clinica e terapia:

terapia medica;
medicina interna.

e) Medicina d'urgenza:

fisiopatologia dell'insufficienza acuta (di organi ed apparati);
medicina d'urgenza;
elementi di medicina legale e di organizzazione sanitaria;
tecniche di rianimazione.

f) Traumatologia:

elementi di traumatologia;
emergenze in traumatologia.

Art. 150. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativa di ulteriori quattrocento ore rivolta all'apprendimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica clinica (ore 200):

medicina delle comunità	ore	30
microbiologia	»	40
patologia molecolare (basi biologiche)	»	30
anatomia e istologia patologica	»	50
patologia clinica	»	50

Metodologia clinica (ore 100):

metodologia clinica	»	100

Clinica e terapia (ore 100):

medicina interna	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica clinica (ore 30):

farmacologia	ore	30

Metodologia clinica (ore 50):

metodologia clinica	»	50

Patologia sistematica (ore 270):

malattie infettive	»	40
ematologia	»	30
allergologia e immunologia clinica	»	30
reumatologia	»	20
gastroenterologia	»	40
endocrinologia	»	40
malattie del ricambio	»	30
cardiologia	»	40

Clinica e terapia (ore 50):

medicina interna	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Propedeutica clinica (ore 30):

farmacologia	ore	30

Patologia sistematica (ore 210):

cardiologia	»	40
fisiopatologia respiratoria	»	40
nefrologia	»	50
neurologia	»	50
medicina psicosomatica e psichiatria	»	30

Clinica e terapia (ore 160):

medicina interna	»	90
terapia medica	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo medicina interna:

Metodologia clinica (ore 100):

metodologia clinica	ore	100

Clinica e terapia (ore 300):

medicina interna	»	250
terapia medica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo medicina interna:

Metodologia clinica (ore 100):

metodologia clinica	ore	100

Clinica e terapia (ore 300):

medicina interna	»	250
terapia medica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo medicina d'urgenza:

Metodologia clinica (ore 50):

metodologia clinica	ore	50

Clinica e terapia (ore 150):

medicina interna	»	100
terapia medica	»	50

Medicina d'urgenza (ore 200):

medicina d'urgenza	»	100
fisiopatologia dell'insufficienza acuta	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

5° *Anno* - indirizzo medicina d'urgenza:

Metodologia clinica (ore 40):

metodologia clinica	ore	40

Clinica e terapia (ore 80):

medicina interna	»	60
terapia medica	»	20

Medicina d'urgenza (ore 180):

medicina d'urgenza	»	100
tecniche di rianimazione	»	50
elementi di medicina legale e organizzazione sanitaria	»	30

Traumatologia (ore 100):

elementi di traumatologia	»	50
emergenze di traumatologia	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 151. — Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti di degenza, ambulatori e lavoratori dell'istituto di medicina interna e geriatria, nonché degli enti ospedalieri appositamente convenzionati.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverra secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 30 novembre 1990

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

91A1563

DECRETO RETTORALE 8 gennaio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 7 febbraio 1990;

Vista la ministeriale del 4 giugno 1990;

Vista la ministeriale del 7 dicembre 1990, prot. n. 4393;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 145 relativo al riordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia generale ad indirizzo in chirurgia oncologica è soppresso e sostituito con i seguenti articoli:

Scuola di specializzazione in chirurgia generale
(indirizzo: chirurgia oncologica)

Art. 145. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia generale, indirizzo chirurgia oncologica presso l'Università degli studi di Palermo.

La scuola ha lo scopo di preparare personale medico specializzato nel campo della chirurgia generale oncologica. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale, indirizzo in chirurgia oncologica.

Art. 146. — La scuola ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 147. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 148. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Coloro che sono in possesso del diploma di specializzazione in chirurgia generale (indirizzo in chirurgia generale) possono essere iscritti nell'ambito dei posti disponibili al quarto anno di corso dell'indirizzo in chirurgia oncologica.

Art. 149. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;

b) diagnostica strumentale e di laboratorio;

c) tecnica operatoria;

d) fisiopatologia speciale;

e) chirurgia generale;

f) oncologia;

g) chirurgia oncologica;

h) oncologia clinica;

i) chirurgia speciale oncologica.

Art. 150. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:
fisiopatologia generale;
informatica;
medicina legale;
chirurgia sperimentale e microchirurgia.

b) Diagnostica strumentale e di laboratorio:
patologia clinica;
anatomia patologica;
radiologia;
semeiotica strumentale.

c) Tecniche operatorie:
anatomia chirurgica;
tecniche operatorie;
chirurgia endoscopica.

d) Fisiopatologia speciale:
anestesia e rianimazione;
trattamento pre e post-operatorio;
fisiopatologia chirurgica.

e) Chirurgia generale;
chirurgia generale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia geriatrica;
chirurgia d'urgenza;
chirurgia oncologica.

f) Oncologia:
oncologia;
immunologia;
epidemiologia dei tumori;
anatomia patologica e diagnostica istopatologica.

g) Chirurgia oncologica;
chirurgia oncologica;
tecniche chirurgiche in oncologia;
tecniche chirurgiche speciali in oncologia (apparato respiratorio e mediastino);
tecniche chirurgiche speciali in oncologia (apparato urinario e genitale maschile);
tecniche chirurgiche speciali in oncologia (trattamento chemioterapico distrettuale).

h) Oncologia clinica:
chemioterapia antiblastica;
oncologia clinica;
radioterapia oncologica;
anestesia e rianimazione, terapia del dolore.

i) Chirurgia speciale oncologica:
ginecologia oncologica;
chirurgia maxillo-facciale e stomatologia;
otorinolaringoiatria;
endocrinochirurgia;
chirurgia plastica e ricostruttiva.

Art. 151. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli specializzandi (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 100):

fisiopatologia generale	ore	30
informatica	»	30
chirurgia spem. e microchirurgia	»	40

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 50):

patologia clinica	»	50

Tecniche operatorie (ore 100):

anatomia chirurgica	»	100

Fisiopatologia speciale (ore 50):

anestesia e rianimazione	»	50

Chirurgia generale (ore 100):

chirurgia generale	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):		
anatomia patologica	ore	50
semeiotica strumentale	»	50
Tecniche operatorie (ore 100);		
anatomia chirurgica	»	100
Fisiopatologia speciale (ore 100):		
trattamento pre e post-operatorio	»	50
fisiopatologia chirurgica	»	50
Chirurgia generale (ore 100):		
chirurgia generale	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):		
anatomia patologica	ore	20
radiologia	»	30
semeiotica strumentale	»	50
Tecniche operatorie (ore 100):		
tecnica operatoria	»	100
Chirurgia generale (ore 150):		
chirurgia generale	»	150
Chirurgia speciale (ore 50):		
endocrinochirurgia	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Oncologia (ore 150):		
oncologia	ore	50
immunologia	»	30
epidemiologia dei tumori	»	50
anatomia patologica e diagnostica istopatologica	»	50
Chirurgia oncologica (ore 250):		
chirurgia oncologica	»	50
tecniche chirurgiche in oncologia	»	50
tecniche chirurgiche speciali in oncologia (apparato respiratorio e mediastino)	»	50
tecniche chirurgiche speciali in oncologia (apparato urinario e genitale maschile)	»	50
tecniche chirurgiche speciali in oncologia (trattamento chemioterapico distrettuale)	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Chirurgia oncologica (ore 100):		
chirurgia oncologica	ore	50
tecniche chirurgiche in oncologia	»	50
Oncologia clinica (ore 120):		
chemioterapia antiblastica	ore	30
oncologia clinica	»	30
radioterapia oncologica	»	30
anestesia e rianimazione, terapia del dolore	»	30
Chirurgia speciale oncologica (ore 180):		
ginecologia oncologica	»	40
chirurgia maxillo-facciale e stomatologica	»	20
otorinolaringoiatria	»	30
endocrinochirurgia	»	30
chirurgia plastica e ricostruttiva	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 152. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

patologia chirurgica «R» (direttore: prof. L. M. Rapisarda);

U.S.L. n. 58 (ospedale oncologico M. Ascoli);

istituto di radiologia (reparto radiochirurgico).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Palermo, 8 gennaio 1991

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

91A1561

DECRETO RETTORALE 15 gennaio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 5 maggio 1990, senato accademico seduta del 5 giugno 1990, consiglio di amministrazione seduta del 13 luglio 1990);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 31 ottobre 1990;

Vista la ministeriale del 31 ottobre 1990, prot. n. 4528;

Decreta:

Di approvare lo statuto della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Palermo.

Art. 15. — La facoltà di scienze politiche rilascia la laurea in scienze politiche.

Art. 16. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 17. — Il corso degli studi comprende un biennio propedeutico ed un biennio di specializzazione, ordinato secondo i seguenti cinque indirizzi:

1) politico-amministrativo;
2) politico-internazionale;
3) politico-sociale;
4) politico-economico;
5) storico-politico.

Art. 18. — L'ordinamento didattico per il conseguimento della predetta è quello risultante dalla segente tabella:

PRIMO BIENNIO PROPEDEUTICO

1° Anno:

istituzioni di diritto pubblico;
storia delle dottrine politiche;
economia politica;
sociologia;
storia moderna.

2° Anno:

diritto costituzionale italiano e comparato;
scienza della politica;
filosofia della politica;
statistica.

Oltre agli insegnamenti obbligatori del primo biennio, lo studente potrà anticipare non più di tre insegnamenti scelti tra quelli caratterizzanti uno degli indirizzi del biennio di specializzazione. Tali insegnamenti anticipati andranno in detrazione dal numero di insegnamenti previsti dal biennio di specializzazione. Per gli indirizzi di specializzazione di cui all'art. 17 sono considerati caratterizzanti e quindi obbligatori per gli studenti rispettivamente i seguenti insegnamenti:

Indirizzo politico amministrativo:

contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
diritto amministrativo;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto e procedura penale;
istituzioni di diritto privato;
scienza dell'amministrazione.

Indirizzo politico economico:

diritto tributario;
economia e politica agraria;
economia e politica industriale;
economia e politica monetaria;
politica economica e finanziaria;
scienza delle finanze;
sociologia dell'azienda.

Indirizzo politico internazionale:

diritto delle Comunità europee;
diritto internazionale;
economia internazionle;
relazioni internazionali;
storia contemporanea;
storia e istituzioni dell'Africa mediterranea e del vicino oriente;
storia e istituzioni dell'Europa orientale.

Indirizzo politico sociale:

metodologia della ricerca sociale;
politica comparata;
sociologia del diritto;
sociologia della cultura;
sociologia economica;
sociologia politica;
storia del pensiero sociologico.

Indirizzo storico politico:

demografia storica;
metodologia della ricerca storica;
storia contemporanea;
storia dei partiti e dei movimenti sindacali;
storia del risorgimento;
storia della Sicilia moderna;
storia delle istituzioni politiche.

Fermi restando gli insegnamenti obbligatori del primo biennio e quelli obbligatori per l'indirizzo prescelto, gli insegnamenti che possono essere impartiti o mutuati dalla facoltà in relazione al completamento degli esami per gli indirizzi di cui sopra sono i seguenti:

analisi delle politiche pubbliche;
antropologia culturale;
archivistica;
biblioteconomia;
criminologia;
demografia;
demografia storica;

diritto amministrativo comparato;
diritto commerciale;
diritto del lavoro;
diritto finanziario;
diritto privato comparato;
diritto privato delle comunità eropee;
diritto processuale amministrativo;
diritto pubblico romano;
diritto tributario comparato;
dottrina dello Stato;
econometria;
economia aziendale;
economia e politica monetaria;.
ermeneutica politica;
filosofia della storia;
filosofia del linguaggio;
geografia politica ed economica;
informatica giuridica;
legislazione del lavoro;
legislazione internazionale comparata dei beni culturali ed ambientali;
logica ed epistemólogia;
metodologia delle scienze umane;
ordinamenti delle comunità europee;
organizzazione internazionale;
partiti politici e gruppi di pressione;
pianificazione economica territoriale;
princìpi e tecniche delle applicazioni elettroniche;
programmazione economica;
psicologia sociale;
relazioni internazionali;
sistema politico italiano;
sistemi giuridici comparati;
sistemi economici comparati;
sociologia dei servizi sociali;
sociologia del lavoro;
sociologia dell'educazione;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia della famiglia;
sociologia della medicina;
sociologia della religione;
sociologia della scienza;
sociologia delle comunicazioni;
sociologia delle comunità locali;
sociologia industriale;
sociologia rurale;
sociologia urbana;
storia degli Stati Uniti;
storia dei Paesi mediterranei;
storia dei trattati e politica internazionale;
storia del pensiero politico moderno e contemporaneo;
storia dell'Africa;
storia dell'America latina;
storia dell'Asia;
storia dell'illuminismo;
storia dell'integrazione europea;
storia dell'Italia contemporanea;
storia dell'Unione Sovietica;
storia della Chiesa;
storia delle costituzioni;
storia delle dottrine economiche;
storia delle dottrine teologiche;
storia delle relazioni internazionali;
storia delle istituzioni dei Paesi afroasiatici;
storia e sistemi dei rapporti fra Stato e Chiesa;
storia economica e sociale dell'età moderna e contemporanea;
tecnica bancaria e professionale;
teoria dei giochi;
teoria dei sistemi ed elementi di ricerca operativa;
teoria delle decisioni;
teoria dello sviluppo economico.

Per ciascun indirizzo attuato la facòltà stabilisce una lista di non più di quindici insegnamenti opzionali entro l'elenco generale delle materie in statuto che la facoltà si riserva di attivare o mutuare da altra facoltà dell'Ateneo palermitano di questi insegnamenti opzionali, non più di sette e non meno di quattro sono fissati dalla facoltà come obbligatori a tutti gli studenti.

All'inizio di ogni anno accademico la facoltà stabilisce e rende noto quali degli insegnamenti verranno impartiti durante l'anno. Lo studente dovrà scegliere gli insegnamenti opzionali del secondo biennio nell'ambito di tali liste.

Art. 19. — Per tutti gli indirizzi è obbligatoria la lingua inglese.

Per l'indirizzo politico-internazionale sono obbligatorie le lingue inglese e francese. I corsi di lingua sono biennali e comportano un esame alla fine di ogni anno del corso. I corsi di lingua possono essere anticipati al primo biennio.

Presso la facoltà sono istituiti i corsi di spagnolo, tedesco, russo ed arabo; una di tale lingua può essere scelta come materia opzionale per l'indirizzo politico-internazionale.

Ai fini dell'esame di laurea gli esami di questa terza lingua sono parificati a due esami opzionali.

Art. 20. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami di ventidue insegnamenti annuali e di due lingue straniere.

Art. 21. — Ogni studente prima dell'inizio del terzo anno dovrà prescegliere un indirizzo e formulare il piano di studi, che sottoporrà per l'approvazione alla commissione di indirizzo, formata da un professore di materia obbligatoria nell'indirizzo, un professore o assistente di materia dell'indirizzo, e uno studente laureando iscritto a quell'indirizzo.

Lo studente potrà sempre modificare il piano di studio per quanto riguarda le materie a scelta, previo consenso della commissione di indirizzo; potrà anche cambiare indirizzo, accettando di sostenere quegli esami che a tal fine la commissione di indirizzo reputerà necessari.

Art. 22. — Gli insegnamenti sono impartiti mediante lezioni, esercitazioni scritte ed orali, o in forma di seminario.

Superato l'esame lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto.

Art. 23. — Vengono stabilite le seguenti propedeuticità:

1) non si possono sostenere gli esami di diritto costituzionale italiano comparato, diritto del lavoro, diritto pubblico regionale, se non si è superato l'esame di istituzioni di diritto pubblico;

2) non si possono sostenere gli esami di politica economica e finanziaria e di scienza delle finanze, se non si e superato l'esame di economia politica;

3) non si possono sostenere gli esami di storia contemporanea, storia del risorgimento, storia dei trattati e politica internazionale se non si è superato l'esame di storia moderna;

4) non si possono sostenere gli esami delle materie dell'indirizzo politico-sociale se non superati gli esami di sociologia e di scienza della politica.

Art. 24. — Gli studenti iscritti al secondo, terzo e quarto anno e i fuori corso possono seguire il vecchio piano di studi oppure scegliere un indirizzo previsto dal nuovo corso di laurea.

In tale caso verranno convalidate le materie superate e previste dal nuovo corso di laurea ed inoltre possono essere convalidati fino a quattro esami non previsti dal piano di studi prescelto. Di questi quattro esami due vanno in detrazione al numero complessivo delle materie obbligatorie del primo e del secondo biennio.

Ai fini dell'amissione all'esame di laurea bisogna aver superato in ogni caso le seguenti sei materie obbligatorie sul piano nazionale:

istituzioni di diritto pubblico;

diritto costituzionale italiano e comparato;

economia politica:

statistica;

sociologia;

storia moderna.

Art. 25. — Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie.

L'esame di laurea in scienze politiche consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 15 gennaio 1991

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

91A1562

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 14 febbraio 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma primo;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere del Consiglio nazionale universitario del 27 febbraio 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto rettorale n. 4046 del 25 luglio 1990;

Ritenuto opportuno rettificare il citato decreto rettorale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è rettificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 63, relativo alle aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia, nell'area n. 8, area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica, all'elenco delle discipline del corso integrato «malattie dell'apparato cardiovascolare» sono inserite le seguenti discipline:

cardiochirurgia pediatrica;

fisiopatologia cardiochirurgica.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 14 febbraio 1991

Il rettore

91A1559

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 6 febbraio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, h. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Firenze, in data 3 aprile 1990;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 18 luglio 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, nella parte riguardante la scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 510 (ex 507) nell'area E) socio-psicologica e linguistica gli insegnamenti linguistici vengono così modificati:

lingua inglese (2 annualità);
lingua francese (2 annualità);
lingua tedesca (2 annualità);
lingua spagnola (2 annualità).

Al primo comma dell'art. 511 (ex 508), la parte in parentesi viene così modificata:

«(fra cui almeno due discipline linguistiche)».

Il secondo comma dell'art. 511 viene sostituito dal seguente:

«Sono obbligatori i seguenti insegnamenti fondamentali:

Al primo anno di corso:
economia del turismo;
geografia del turismo;
legislazione turistica italiana e comparata;
due lingue.

Al secondo anno di corso:
economia delle imprese turistiche;
statistica del turismo;
marketing turistico;
due lingue».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 6 febbraio 1991

Il pro-rettore: ZAMPI

91A1560

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI
(sede di Foggia)

Facoltà di economia e commercio:
matematica generale;
statistica (biennale);
diritto commerciale (biennale).

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di lettere e filosofia:
antichità greche e romane.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di lettere e filosofia:
storia della storiografia.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di agraria:
biochimica generale.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di economia e commercio:
lingua inglese;
statistica.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di giurisprudenza:
storia contemporanea.

Facoltà di magistero:
filosofia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A1565

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale di Viareggio 1991 (Manifestazione del 24 marzo 1991)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta in Viareggio il 24 marzo 1991 e dell'esito della graduatoria dei carri del carnevale di Viareggio:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie I n. 85137:

lire 2 miliardi abbinato al carro «L'Inferno del sabato sera»;

2) Biglietto serie AD n 99575
lire 1 miliardo abbinato al carro «Viareggio in maschera»,

3) Biglietto serie E n. 50780
lire 500 milioni abbinato al carro «Al di là del muro»,

4) Premi di lire 150 milioni ciascuno ai seguenti biglietti:

Biglietto serie E n 18082
» » AC » 46795
» » AC » 91024
» » AF » 30038
» » BN » 40365
» » CA » 69575

B) *Premi di seconda categoria* di lire 60 milioni ciascuno ai seguenti biglietti:

Biglietto serie C n. 26236
» » G » 88795
» » M » 32636
Biglietto serie U n. 71922
» » AD » 43671
» » AD » 71378
» » AM » 84192
» » AO » 16001
» » AP » 52756
» » AT » 83717
» » CC » 36320

Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti:

1) Biglietto serie I n 85137 L. 3.000.000;
2) Biglietto serie AD n. 99575 L. 2.000.000;
3) Biglietto serie E n. 50780 L. 1.000.000;
4) Ai rivenditori degli ulteriori sei premi di prima categoria L. 750 000 ciascuno;
5) Ai rivenditori degli undici biglietti di seconda categoria L 500.000 ciascuno.

91A1566

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della difesa 23 ottobre 1990 concernente: «Determinazione della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per l'anno 1990». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 dell'8 febbraio 1991).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pag 5, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Determinazione della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per l'anno *1990*.», si legga: «Determinazione della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per l'anno *1991*.».

91A1567

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA,
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189